Repubblica Italiana REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

MASSIME GIURISPRUDENZIALI DEL PROCESSO PENSIONISTICO

CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

SENTENZA 706/2021 -10 giugno 2021

GRASSO giudice

O.B. ricorrente

Fondo Pensioni Sicilia **convenuto**

Rideterminazione trattamento pensionistico – Perequazione annuale ex art. 36 l.r. 6/1997 – Sua applicazione fino al 31.12.2000 – Art. 59 comma 13 l. 449/1997 Non si applica - Art. 69 l. 388/2000 – Sua applicazione dall'1.1.2001 – Legittimo affidamento a seguito di indicazione nel cedolino della voce riguardante la perequazione - Sussiste

Atteso che il comma 57 dell'art 59 l. 449/1997, stabilisce che il presente articolo si applica alle regioni a statuto speciale in conformità a quanto previsto dai rispettivi statuti e norme d'attuazione, l'art. 36 della l.r. n. 6/1997 deve ritenersi applicabile al personale in quiescenza della regione Sicilia anche nel periodo di vigenza dell'art. 59, comma 13, della predetta legge, cioè fino al 31.12.2000. Non potrà, invece, applicarsi a decorrere dall'1.1.2001, in quanto deve ritenersi applicabile l'art. 69 l. 388/2000.

Ad un pensionato di media diligenza si ritiene [.....] possa essere richiesto di verificare, attraverso i cedolini, la presenza di tutte le voci che contribuiscono alla formazione del proprio trattamento di quiescenza e non anche di verificare la veridicità intrinseca delle annotazioni in esso contenute.

Estensore delle massime avv. Orazio Sciacca